

**Regione Lombardia, dec. 5 agosto 2013, n. 7472 - Determinazione concernente l'individuazione dei soggetti formatori in ordine all'applicazione dell'accordo stato regioni del 22/02/2012 in attuazione dell'art. 73, c. 5, d.lgs 81/08, all. a, lett. b, p.1.1**

Regione Lombardia  
Decreto 5 agosto 2013, n. 7472

Identificativo Atto n. 641

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DETERMINAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73, COMMA 5, DEL D.LGS 81/08 - ALLEGATO A - LETTERA B - PUNTO 1.1 - LETTERA F)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCREDITAMENTO, CONTROLLI E COMUNICAZIONE VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 73 ed in particolare il comma 5 che rimanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione; VISTO l'Accordo Stato, Regioni e PP.AA. del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni; CONSIDERATO che il suddetto Accordo del 22 febbraio 2012, Allegato A, lettera B, punto 1.1., lettera f) stabilisce che le aziende utilizzatrici di attrezzature di cui all'allegato A lettera A Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, limitatamente ai propri lavoratori possono essere individuate quali soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sul GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dell'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa;

RILEVATO quindi che l'Accordo del 22 febbraio 2012, Allegato A, lettera B, punto 1.1., lettera f) rinvia al sistema di accreditamento adottato da ciascuna regione in attuazione del DM 166/2001 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato, Regioni e PP.AA. del 20 marzo 2008; CONSIDERATA la normativa regionale in materia di accreditamento ai servizi di istruzione e formazione di Regione Lombardia e in particolare:

- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011- Allegato 1) punto 1.2.1 in cui si specifica che sono esonerati dall'accREDITAMENTO, tra l'altro, i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale;
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 - Allegato 1) punto 2) che specifica che i soggetti esonerati dall'accREDITAMENTO possono erogare percorsi formativi sulla base degli standard regionali previa registrazione nel sistema informativo regionale;

EVIDENZIATO quindi che il modello di accreditamento al sistema della formazione professionale in vigore in Regione Lombardia prevede per i soggetti pubblici e privati che erogano formazione al proprio personale l'esonero dalle regole ordinarie dell'accREDITAMENTO, fermo restando comunque la loro tracciabilità all'interno del sistema regionale di accREDITAMENTO, attraverso gli strumenti informatici;

RITENUTO necessario confermare, per le suddette aziende utilizzatrici, le procedure di profilazione nel sistema informativo regionale, attraverso l'autocertificazione di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene altresì comunicato l'avvio delle attività formative;

STABILITO che l'impresa deve registrarsi nel sistema informativo regionale <https://gefo.servizirl.it/> e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo;

STABILITO inoltre che in un'ottica di semplificazione e di uniformità di trattamento, l'attestato finale di abilitazione viene rilasciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regionale utilizzando il format di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONDIVISI i contenuti del presente provvedimento con la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia;

VISTA la l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

D E C R E T A

1) di stabilire che le aziende utilizzatrici, che intendono svolgere attività formativa per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro individuate nell'allegato A lettera A dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, limitatamente ai propri lavoratori, in coerenza con l'allegato A - lettera B - punto 1.1 del richiamato Accordo e come stabilito dalla d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 - Allegato1) punto 1.2, devono profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene altresì comunicato l'avvio delle attività formative;

2) di stabilire che le suddette aziende devono registrarsi nel sistema informativo regionale <https://gefo.servizirl.it/> e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire che le aziende di cui al precedente punto 1) possono erogare, limitatamente ai propri lavoratori, corsi di formazione e di aggiornamento per l'abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature di lavoro esclusivamente presso l'unità locale/i ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio, nel territorio di Regione Lombardia;

4) di stabilire che l'attestato finale di abilitazione venga rilasciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regionale utilizzando il format di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per uniformità con gli attestati rilasciati da tutti soggetti di cui all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012;

5) di confermare che per tutto quanto non previsto dal presente atto valgono le prescrizioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 nonché le ulteriori specifiche regolamentazioni attuative regionali;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito delle Direzioni Generali Salute e Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.

Il Dirigente

Ada Fiore